Ordinanza n. 27 del 9 febbraio 2024

Approvazione dello schema di Atto integrativo e di proroga della Convenzione tra il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ed INVITALIA per l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, come convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*", e in particolare il Capo III;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024 al n. 87, con il quale l'avv. Giovanni Legnini è stato confermato, fino al 31 dicembre 2024, nell'incarico di Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026*", che proroga al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria, di cui all'articolo 17, comma 2, del D.L. n. 109/2018;

VISTO l'articolo 18 del citato decreto legge n. 109 del 2018, recante "*Funzioni del commissario straordinario"*, che individua le funzioni del Commissario straordinario, tra cui la ricognizione dei danni unitamente alla determinazione dei fabbisogni e del quadro complessivo degli stessi, il coordinamento degli interventi di ricostruzione degli immobili privati, coordinando la concessione

ed erogazione dei relativi contributi, il coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, la definizione degli interventi a sostegno delle imprese, il coordinamento degli interventi di demolizione e la mappatura della situazione edilizia ed urbanistica, la redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni degli studi di microzonazione sismica di III livello, le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza;

CONSIDERATO che, a seguito della frana verificatasi sull'isola di Ischia in data 26 novembre 2022, con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 948 del 30 novembre 2022 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*", il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2017 è stato nominato Commissario delegato;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n.1 del 3 dicembre 2022 del Commissario delegato, lo stesso, per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla citata OCDPC n. 948, si avvale, oltre che dei soggetti di cui agli articoli 2 e 12 della medesima ordinanza, della struttura del Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, anche ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché del personale dell'Unità tecnico amministrativa di Napoli e di quello reso disponibile nell'ambito della Convenzione già stipulata con Invitalia; il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

TENUTO CONTO che il Commissario delegato assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare il contesto emergenziale avvalendosi dei soggetti di cui al punto precedente, anche individuandoli quali soggetti attuatori, e, per loro tramite, assicura la realizzazione: a. degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle

popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b. delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c. degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023 è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. 0055438 del 31/10/2023 con la quale si comunica che l'intervenuta suddetta proroga, spostando in avanti lo stato di emergenza di che trattasi, determina automaticamente la prosecuzione dell'efficacia dell'incarico di Commissario delegato e delle altre disposizioni di cui alle ordinanze di protezione civile adottate a seguito dello stato di emergenza medesimo;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ed in particolare l'art. 5-ter che prevede che al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal medesimo articolo;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario, come previsto al comma 2 dell'art. 5-ter del citato decreto legge 186/2022, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022;

TENUTO CONTO che ai sensi del citato art. 5-ter del decreto-legge 186/2022, le previsioni del piano commissariale integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano medesimo;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 109/2018, nell'assolvimento dell'incarico conferito, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi, ai sensi e con i poteri previsti dal decreto-legge medesimo, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (in seguito anche: INVITALIA), mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19 del decreto-legge;

VISTO l'art. 1, comma 432, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di bilancio, che autorizza per l'anno 2024, la spesa di 2 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

VALUTATO che il volume di attività e servizi tecnici necessari ad affrontare la ricostruzione post-sisma e gli interventi previsti per l'emergenza post-frana si è notevolmente accresciuto;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 21 del 16 febbraio 2023, recante "*Approvazione dello schema di Convenzione tra il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ed INVITALIA per l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130*";

VISTA la Convenzione sottoscritta tra il Commissario straordinario e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA, ai sensi della citata ordinanza n. 21/2023, con durata fino al 31/12/2023, successivamente prorogata fino al 29 febbraio 2024, al fine di garantire la continuità delle attività della struttura commissariale e senza oneri aggiuntivi, con scambio di note prot. 4991/CS/ISCHIA del 13/12/2023;

RITENUTO di dover contenere entro il limite di euro 2 milioni, di cui all'art. 1, comma 432, della citata legge di bilancio, l'onere a copertura della nuova convenzione, sulla base del piano delle attività e dei costi 2024 allegato alla presente ordinanza;

VISTO il testo dell'Atto integrativo e di proroga della Convenzione trasmesso da INVITALIA in data 7/02/2024 e registrato al protocollo n. 727/CS/ISCHIA del 7/02/2024;

VISTA la nota di congruità trasmessa dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Affari Generali, Affidamento contratti pubblici e Contabile in data 9/02/2024 prot. n. 812/CS/ISCHIA;

VISTO lo schema di Atto integrativo e proroga della Convenzione, comprensivo del Piano delle attività e dei costi 2024, del Disciplinare di rendicontazione, nonché del "Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia S.p.A.", allegato alla presente ordinanza sotto la lettera A (All. A);

RITENUTO di provvedere alla liquidazione dell'IVA, nella misura di legge, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 19, del decreto-legge n. 109 del 2018, e che la liquidazione dell'IVA sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment);

VISTA l'attestazione del dirigente della struttura commissariale che attesta la copertura e la disponibilità delle somme in contabilità speciale, prot. 815/CS/ISCHIA del 9/02/2024

DISPONE

Articolo 1

(Approvazione schema di Atto integrativo e proroga della Convenzione con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia)

1. E' approvato lo schema di Atto integrativo e proroga della Convenzione sottoscritta in data 20/3/2023 con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia e prorogata in data 13/12/2023 con scadenza fissata al 29 febbraio 2024, il relativo Piano delle attività e dei costi 2024, il Disciplinare di rendicontazione, allegati alla presente ordinanza sotto la lettera A) (All.A) della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, per l'assistenza tecnica e specialistica a supporto

delle funzioni affidate al Commissario straordinario con il Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, nell'ambito degli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 e con il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.

2. Il personale che sarà reso disponibile da INVITALIA potrà essere impiegato anche per le attività emergenziali, in attuazione della previsione delle OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, n. 951 dell'11 dicembre 2022 e n. 954 del 24 dicembre 2022. Le prestazioni di lavoro straordinario nonché il rimborso delle spese di missione del suindicato personale, ove impiegato per le attività emergenziali, rimarranno a carico del Commissario delegato di cui all'OCDPC n. 948/2022, che provvederà a rimborsarle ad INVITALIA dietro presentazione di rendiconto annuale.
3. La convenzione avrà una durata fino al 31dicembre 2024. Eventuali proroghe e modifiche saranno concordate tra le Parti ed opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza, stimati nella misura di euro € 2.000.000,00 (due milioni/00), al netto dell'IVA, come specificato nel Piano delle attività e dei costi 2024, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 19, del decreto-legge 28 settembre 2019, n. 109, nei limiti di quanto stabilito all'art. 1, comma 432, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 "*Legge di bilancio*".
2. La liquidazione dell'IVA, nella misura di legge, sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment), attingendo alle risorse della contabilità speciale del Commissario, che presenta sufficiente disponibilità.

Articolo 3

(Efficacia)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione post-sisma e di quelle emergenziali, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

LEGNINI
GIOVANNI
09.02.2024
19:12:47
GMT+01:00